

REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Federazione Russa e che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Federazione Russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004⁽²⁾ (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

- (4) Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che l'hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 990/2004⁽³⁾ il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003⁽⁴⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati (il «prodotto in questione») originarie della Federazione Russa. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata per le importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Novolipetsk Iron & Steel Corporation al 40,1% e per quello fabbricato dalla OOO Viz Stal al 14,7%.

3. Risultati dell'inchiesta

- (5) Come risulta dal regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

2. Inchiesta

- (2) Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽⁵⁾, l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.
- (3) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea del 1º maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde

4. Impegni

- (6) Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 990/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno offerto impegni: i) un produttore esportatore russo (Novolipetsky Iron & Steel Corporation) congiuntamente a un'azienda in Svizzera (Stinol A.G.) e ii) un secondo produttore esportatore russo (OOO Viz Stal) congiuntamente alla sua azienda collegata Duferco S.A. in Svizzera.
- (7) Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c) del regolamento di base, tali impegni vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 990/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.

(4) GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(5) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.